



PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E PER LA SOCIALIZZAZIONE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge si pone la finalità di dare piena attuazione all'art. 47 della Costituzione, che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e ne promuove la destinazione a fini di interesse generale.
2. La presente legge detta i principi attraverso i quali Cassa Depositi e Prestiti deve essere trasformata, al fine di realizzare un modello pubblico e sociale di utilizzo del risparmio come sostegno finanziario agli investimenti degli Enti locali e alla conversione ecologica e sociale dell'economia territoriale.

Articolo 2 (Obiettivi generali di Cassa Depositi e Prestiti)

1. Cassa Depositi e Prestiti ha l'obiettivo della tutela del risparmio ad essa affidato dalle persone, attraverso la sottoscrizione di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, distribuiti attraverso Poste Italiane Spa.
2. Cassa Depositi e Prestiti, premessa la priorità di cui al comma 1 del presente articolo, utilizza il gettito derivante dalla raccolta del risparmio postale per finalità sociali ed ecologiche di interesse generale, così come indicate al comma 3, art. 4 della presente legge.

Articolo 3 (Tutela del risparmio postale)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze determina con proprio decreto:

- a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

d) i criteri generali per l'individuazione delle operazioni promosse dai soggetti, di cui al comma 1, art. 4 della presente legge, ammissibili a finanziamento.

Articolo 4 (Finalità dell'utilizzo della raccolta del risparmio postale)

1. Cassa Depositi e Prestiti finanzia lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Italiane Spa.

2. I finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti a Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici e organismi di diritto pubblico costituiscono “servizio di interesse economico generale”.

3. L'utilizzo dei fondi, di cui al comma 1 del presente articolo, persegue, in consonanza con quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, la prioritaria finalità di sostegno agli investimenti degli Enti locali e alla conversione ecologica e sociale dell'economia territoriale, attraverso:

a) il sostegno agli investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici;

b) il sostegno agli investimenti finalizzati a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici: tutela idrogeologica del territorio, riforestazione dei suoli, ristrutturazione delle reti idriche, efficientamento energetico degli edifici, promozione di comunità energetiche, perseguimento del modello rifiuti zero, mobilità sostenibile;

c) il sostegno agli investimenti finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, e alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini;

d) il sostegno agli investimenti finalizzati a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dismessi e/o abbandonati;

e) il sostegno agli investimenti finalizzati all'uso sociale del patrimonio inutilizzato e/o confiscato alle mafie;

f) il sostegno agli investimenti finalizzati all'avvio di cooperative di comunità e ad attività economiche ecologicamente e socialmente sostenibili, volte al contrasto dello spopolamento delle aree interne del Paese;

g) il sostegno agli investimenti finalizzati all'occupazione e alla conversione ecologica della produzione territoriale;

h) il sostegno alla ricerca scientifica e culturale, in stretta connessione con i saperi delle comunità locali, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.

Articolo 5 (Riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici)

1. Per riappropriazione sociale, di cui alla lett. a, comma 3, art. 4 della presente legge, si intendono tutti i processi di fuoriuscita dalle Spa e di reinternalizzazione della gestione, attraverso enti di diritto pubblico, dei beni comuni e dei servizi pubblici locali.

2. In via prioritaria, Cassa Depositi e Prestiti interviene a sostegno di tutti i processi di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, così come stabilito dall'esito del referendum del 13 giugno 2011 (DPR n. 116 del 18 luglio 2011).

Articolo 6 (Sostegno all'occupazione e alla conversione ecologica della produzione)

Al fine di realizzare quanto previsto dalla lett. g), comma 3, art. 4 della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti interviene a sostegno dei processi di sviluppo territoriale promossi dagli enti di cui al comma 1, art. 4, e finalizzati a:

- a) favorire l'occupazione e la produzione e distribuzione di alimenti basate sui principi dell'agroecologia;
- b) favorire l'occupazione e la conversione ecologica della produzione artigianale e industriale;
- c) sostenere le aziende sottoposte a processi di ristrutturazione o di crisi aziendale, per favorirne processi di riconversione produttiva in senso ecologico, che garantiscano l'occupazione dei lavoratori, anche attraverso esperienze di autogestione produttiva da parte dei lavoratori stessi;
- d) sostenere i processi di conversione energetica degli edifici e degli impianti, finalizzati al risparmio energetico e alla massima estensione dell'autoproduzione diffusa di energia pulita e rinnovabile;
- e) sostenere i processi di conversione produttiva finalizzati all'obiettivo del modello rifiuti zero;
- f) sostenere i processi di conversione della mobilità urbana ed extra-urbana, in direzione dell'espansione del trasporto pubblico urbano e pendolare e di una mobilità pulita e sostenibile;
- g) sostenere i percorsi di ricerca scientifica e culturale, in stretta connessione con i saperi delle comunità locali, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.

Articolo 7 (Mutui a tasso agevolato)

Per tutti gli interventi di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva la finalità di cui al comma 1, art. 2 della presente legge, opera attraverso finanziamenti a tasso agevolato, tenendo conto di quanto previsto dall'art.12 della presente legge.

Articolo 8 (Trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in ente di diritto pubblico)

1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti viene trasformata in ente di diritto pubblico.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, socio di maggioranza di Cassa Depositi e Prestiti Spa, procede all'acquisto delle quote di capitale sociale attualmente detenute dal socio di minoranza.

3. La determinazione del prezzo di acquisto delle quote di capitale sociale detenute dal socio di minoranza deve prevedere un audit sui capitali apportati e sugli utili ricavati dallo stesso, dal momento dell'ingresso nel capitale societario fino all'entrata in vigore della presente legge.

4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti trasferisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

a) le quote societarie detenute in fondi di investimento;

b) le quote societarie detenute in aziende a vario titolo acquisite;

c) le quote societarie detenute in aziende delle reti strategiche.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un tavolo congiunto Ministero dell'Economia e delle Finanze - Cassa Depositi e Prestiti per la gestione, nella fase di transizione, degli investimenti, già realizzati e/o in corso, attraverso i fondi partecipati da Cassa Depositi e Prestiti.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è delegato ad emanare norme di indirizzo per una revisione dello statuto, delle linee di attività e delle prassi operative di Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto previsto dalla presente legge.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il processo di trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in ente di diritto pubblico deve essere completato.

Articolo 9 (Gestione centrale di Cassa Depositi e Prestiti)

1. La gestione di Cassa Depositi e Prestiti si avvale di una struttura centrale, affidata ad un Consiglio di Amministrazione e ad un Consiglio di Sorveglianza.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: due membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quattro membri nominati dal Parlamento; tre membri nominati dalla Conferenza Stato-Regioni; quattro membri nominati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da: tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali; tre membri nominati dalle associazioni nazionali di scopo; sette membri scelti tra il corpo elettorale con pubblico avviso.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza durano in carica cinque anni e svolgono la propria attività senza retribuzione, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dei propri incarichi.

5. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza può essere nominato per un massimo di due mandati consecutivi. Nei criteri per le nomine valgono le leggi vigenti in materia di parità di genere.

Articolo 10 (Gestione decentrata di Cassa Depositi e Prestiti)

1. Allo scopo di decentrare i processi decisionali relativi alla destinazione del gettito del risparmio postale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è delegato ad emanare un decreto per l'istituzione in ogni regione dell'Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti.
2. Nell'attività dell'Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti, le Regioni dovranno prevedere forme di ulteriore decentramento a livello territoriale per favorire la partecipazione alla gestione della stessa da parte delle istituzioni locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di scopo e delle comunità locali.
3. A partire dall'istituzione dell'Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti, almeno il 65% del gettito derivante dalla raccolta del risparmio postale dovrà essere investito nelle regioni di residenza delle/dei titolari del risparmio depositato. La quota rimanente del gettito dev'essere redistribuita tra le diverse regioni, al fine di eliminare ogni sperequazione tra persone residenti in regioni differenti.

Articolo 11 (Trasparenza delle attività di Cassa Depositi e Prestiti)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti adotta un modello organizzativo caratterizzato da elevati livelli di trasparenza e di gestione partecipativa.
2. Cassa Depositi e Prestiti relaziona semestralmente alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sull'attuazione degli indirizzi strategici e sui risultati raggiunti, nonché sulle modalità di coinvolgimento poste in essere nei confronti dei soggetti portatori di interessi diffusi (Enti Locali, organizzazioni sindacali, comitati/associazioni di scopo, comunità locali).

Articolo 12 (Forme di partecipazione delle comunità locali)

1. La scelta degli investimenti per i quali i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 della presente legge chiedono il finanziamento a tasso agevolato deve essere effettuata attraverso un percorso di coinvolgimento della comunità di riferimento promosso dall'ente interessato e/o un percorso partecipativo promosso dalle e dagli abitanti, secondo forme e modalità stabilite nello statuto dell'ente.
2. La verifica della realizzazione di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, è affidata alla corrispondente Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti ed è condizione necessaria per l'accesso al finanziamento a tasso agevolato da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 13 (Forme di partecipazione delle risparmiatrici e dei risparmiatori)

1. Le persone che affidano i propri risparmi alla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi ordinari distribuiti attraverso Poste Italiane Spa, sono coinvolte direttamente nei processi decisionali sulla destinazione del gettito della raccolta del risparmio postale.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con Poste Italiane Spa, istituisce contratti di scopo come parte integrante della sottoscrizione di libretti di risparmio e di buoni fruttiferi da parte dei cittadini. I contratti di scopo

devono prevedere esplicitamente il diritto di scelta da parte dei cittadini sulle diverse opzioni di destinazione del risparmio.

3. L'Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti convoca annualmente una assemblea regionale dei risparmiatori detentori di libretti di risparmio postale e/o di buoni fruttiferi postali, al fine di promuovere il diretto coinvolgimento degli stessi e di verificare l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 14 (Ristrutturazione dei mutui pregressi)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per tutti i mutui attivi alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di approvazione della presente legge, lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, gli Enti Pubblici e gli organismi di diritto pubblico hanno diritto a ottenere da Cassa Depositi e Prestiti:

- la ristrutturazione, finalizzata alla riduzione dei tassi applicati;
- l'estinzione anticipata, senza l'applicazione di alcuna penale.

Articolo 15 (Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria necessaria per quanto previsto al comma 2, art. 8 della presente legge è assicurata dalla contestuale riduzione, pari alla cifra necessaria, del bilancio del Ministero della Difesa.

Articolo 16 (Abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.